



COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)



REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO

INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TOTEM, TENDE/OMBRELLONI, BACHECHE. CHIOSCHI ed EDICOLE, TAVOLINI e SEDIE.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 30 in data 13/06/2017

INDICE

TITOLO I : **APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

- Art. 1 Applicazione del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ubicazioni vietate
- Art. 4 Tipologie, materiali utilizzabili, posizionamento

TITOLO II : **PROCEDURE**

- Art. 5 Richiesta di autorizzazione - Modalità
- Art. 6 Condizioni dell'autorizzazione
- Art. 7 Rimessa in pristino
- Art. 8 Nullità dell'autorizzazione
- Art. 9 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 10 Rimozione di installazioni abusive
- Art. 11 Sanzioni/Vigilanza

TITOLO I APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento si applica in linea generale a tutte le attività insediate sul territorio Comunale ricompreso all'interno ed all'esterno del T.U.C. (Tessuto Urbano Consolidato) così come approvato con Determinazione n. 2 in data 15.07.2015 del Commissario ad ACTA avente ad oggetto l'approvazione definitiva del PGT, e disciplinano l'installazione, la sostituzione e/o la modifica di:

- insegne d'esercizio; (1 – 1.1)
- insegne direzionali; (2)
- tende, ombrelloni e gazebo; (3 – 3.1 – 3.2)
- bacheche; (4)
- striscione, locandina e stendardo; (5)
- tavolini, sedie e fioriere;
- strutture temporanee;
- più in genere ogni elemento efferibile all'arredo urbano;

Le attività dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni in caso di nuove installazioni o di sostituzione di quelle attualmente in uso.

L'Amministrazione si riserva di intervenire anche su abitazioni private, qualora individui delle situazioni che possano compromettere l'immagine del Comune e contrastino con le disposizioni di decoro urbano.

Soluzioni diverse da quanto previsto nei precedenti punti possono essere autorizzate previa specifica approvazione da parte dell'U.T.C. e della Commissione Paesaggio.

Per le strade di proprietà di altri Enti (Stato, Provincia) il titolo per l'installazione degli arredi sopra indicati è da richiedere all'Ente proprietario stesso.

Art. 2 - Definizioni

1. Si definiscono "**insegna d'esercizio**", le scritte, i simboli e similari, esposte nella sede dell'esercizio e/o area di proprietà relativa, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;

1.1 Si definisce **insegna d'esercizio - Targa**, una semplice tabella monofacciale, dalle dimensioni di circa 1000 cmq, non luminosa, riportante l'indicazione dell'attività i marchi e/o logotipi dei prodotti venduti, ubicata agli ingressi della sede dell'attività; possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco.



2. Si definisce “**insegna direzionale**” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d’orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

3. Si definisce “**tenda**” il manufatto in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo, posto esternamente agli edifici;

3.1 Si definisce “**ombrellone**” il manufatto in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuto da un solo palo, poggiato al terreno;

3.2 Si definisce “**gazebo**” una struttura architettonica coperta, ma aperta verso l’esterno, costruita in legno/ferro. Si tratta di un fabbricato di fattura leggera che può essere coperto/chiuso in tessuto o in materiali flessibili similari;

4. Si definisce “**bacheca**” un manufatto fissati a parete o posato a terra isolato, atto a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

5. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ART. 3 - Ubicazioni vietate

1. Il posizionamento dei cartelli e d’altri mezzi pubblicitari è vietato:

- In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne direzionali e delle insegne di esercizio poste in aderenza alle facciate;
- Lungo le curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- Sui ponti e sottoponti;
- Su cavalcavia stradali e loro rampe;
- Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. Inoltre é vietato apporre:

- Ogni tipo di mezzo pubblicitario al disopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi.

- Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;
- Ogni tipo di mezzo pubblicitario lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico (art. 23 del D.to L.vo 30 aprile 1992, n° 285, comma 3).

Art 4 – Tipologie, materiali utilizzabili, posizionamento

- insegne d'esercizio;

Le insegne frontali devono essere indicativamente contenute nei limiti della vetrina. Per vetrina si intende lo spazio che è compreso fra gli stipiti esterni e l'architravatura delimitanti la luce dell'esercizio; nei casi in cui l'insegna frontale d'esercizio non possa essere contenuta nell'imbotte della vetrina, può essere installata fuori del vano vetrina stesso purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. L'insegna può avere una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm. 10 (dieci).

La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro, durabilità e tipicità dei luoghi, quali ad esempio: acciaio corten, legno, ferro battuto, granito.

L'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) in caso di insegna a bandiera aggettante sul suolo stradale.

Altezze inferiori di montaggio sono ammesse per le insegne che non sporgono dal filo esterno del muro.

Per i casi suddetti la parte superiore delle insegne a bandiera non deve eccedere la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio interessato.

Nei Nuclei di Antica Formazione non sono ammesse le insegne d'esercizio sui tetti.

Le insegne d'esercizio installate sopra tetti/pensiline non possono avere una altezza superiore a cm. 80 (ottanta).

In linea di massima è vietata l'installazione di insegne sui balconi e sulle ringhiere dei terrazzi.

Le insegne di esercizio devono essere ancorate esclusivamente su suolo privato. Possono aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico purchè i supporti verticali non ostacolino il flusso di traffico pedonale e/o veicolare.

Le insegne dovranno avere dimensioni/altezze conformi al Codice della Strada.

- insegne direzionali;

Le insegne direzionali, si classificano secondo la loro collocazione in:

a) a bandiera, con o senza palo di sostegno;

b) a parete;



La collocazione è possibile solo su supporti di tipologia e ubicazione preventivamente indicate dal competente Ufficio comunale tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche della zona e della compatibilità della presenza dei mezzi pubblicitari di cui sopra con la segnaletica stradale e la circolazione pedonale e veicolare.

Le insegne direzionali dovranno avere dimensioni/altezze conformi al Codice della Strada.

Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n° 393/59 e successive modifiche e integrazioni (T.U. delle norme sulla circolazione stradale).

I pali di sostegno delle insegne e della pubblicità in genere devono, in ogni caso, mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto al traffico veicolare (carreggiata).

Le insegne a carattere stagionale non possono essere in alcun caso coperte od avvolte con qualsiasi materiale. Nei periodi di inattività temporanea dell'esercizio, devono essere lasciate scoperte od essere rimosse e re-installate previa semplice comunicazione al competente Ufficio comunale.

- totem;

L'Amministrazione ha predisposto un sistema pubblicitario a mezzo di "totem" (fac-simile posizionato in p.le Cida), mono e bifacciali, retroilluminati, che indicano le attività site nella via nella quale è ubicato il totem; su tali strutture l'inserimento delle indicazioni è a pagamento (è prevista una quota di ingresso (€ 150,00 comprensiva della scritta) e poi il successivo pagamento della pubblicità in base alle tariffe comunali) e l'ordine delle scritte (dall'alto verso il basso) è determinato dal numero di protocollo assegnato alla richiesta. (in caso di struttura bifacciale prima di consentire il posizionamento di due insegne per la medesima attività, si dovrà verificare di aver soddisfatto l'esigenza di tutti i commercianti della via).

- tende, ombrelloni e gazebo;

Le tende, ombrelloni e gazebo utilizzati da uno stesso esercizio pubblico (bar, gelateria pizzeria, ristorante, trattoria e strutture ricettive alberghiere) devono essere omogenei per dimensione, tipologia e materiali; qualora vi siano più attività adiacenti, si chiede di cercare di uniformare la tipologia e, per quanto possibile, la colorazione.

Gli ombrelloni e le tende devono avere una caratteristica ben precisa: palo in legno o metallo e tessuto in fibra naturale tinta unita. Non sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci, ovvero devono essere usate colorazioni neutre e naturali come ad esempio ecrù, bianco, ghiaccio, grigio, tortora, beige.

Le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) presenza di marciapiede o di tratto stradale non interessato dal flusso veicolare continuativo (isole pedonali, etc.); nei periodi di ripresa del flusso veicolare le tende a sbalzo devono essere retratte;
- 2) devono, in ogni caso, mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto al traffico veicolare (carreggiata).

- bacheche;

Le bacheche, le vetrinette, le teche e similari, illuminate e non, si classificano secondo la loro collocazione fissa in:

a) a parete

b) isolate.

Le bacheche devono essere di disegno essenziale. Possono avere chiusure frontali quali ante trasparenti e simili.

Lo spessore di tali manufatti non può superare in ogni caso i cm. 15 (quindici).

Per richieste che prevedono l'oggetto su spazi privati, quanto sopra è derogabile e soggetto a valutazione da parte della Commissione Paesaggio.

Le bacheche possono essere installate su suolo privato e possono aggettare su suolo pubblico previa autorizzazione comunale.

- striscione, locandina e stendardo;

Gli striscioni trasversali alle vie, pannelli cartelli pubblicitari e simili, sono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo.

In particolare gli striscioni trasversali alle vie devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) dal piano stradale, misurata nel punto più basso dello stesso.

La collocazione temporanea dei mezzi di cui al presente articolo è effettuata in via prioritaria dal Comune, il quale può altresì autorizzare alla collocazione terzi per manifestazioni patrocinate dal Comune o dagli altri Enti Pubblici territoriali. Le collocazioni oggetto del presente articolo possono farsi esclusivamente nei punti del territorio indicati dall'Ufficio comunale competente.

I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere installati antecedentemente a 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio e devono essere rimossi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della manifestazione o iniziativa, salvo diversa specifica e motivata autorizzazione.

La domanda tendente ad ottenere preventiva autorizzazione alla installazione temporanea, in carta semplice, rivolta al Sindaco, deve contenere, in allegato, elaborato grafico e/o fotografico, in n° 3 copie, in cui si evidenzia il mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, i colori, le caratteristiche principali del manufatto. Il richiedente deve dichiararvi l'assunzione di propria responsabilità per ogni danno a cose e a terzi derivante dalle collocazioni effettuate.

I mezzi pubblicitari temporanei abusivamente installati sono rimossi immediatamente da parte dell'Ente Pubblico (Comune, Aziende Municipalizzate ecc.) senza obbligo di preavviso. In tal caso spese e rifusione di eventuali danni sono a carico dell'interessato.



- tavolini, sedie e fioriere;

I tavolini e le sedie utilizzabili dai pubblici esercizi (quali bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, trattorie e strutture ricettive alberghiere) dovranno essere realizzate con i materiali tipici del luogo; possono essere, ad esempio, in legno, vimini o metallo opacizzato. Non sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci, ovvero devono essere utilizzate colorazioni neutre e naturali.

Si richiede la stessa tipologia e colorazione per tutta l'attività; qualora vi siano più attività adiacenti, si chiede di cercare di uniformare almeno la colorazione.

Le fioriere, dovranno essere realizzate con i materiali tipici del luogo: ad esempio legno, granito, acciaio corten.

Eventuali strutture necessaria a rendere orizzontale il piano d'appoggio, dovranno essere valutate caso per caso, avere una dimensione tale da non occupare l'intera sede stradale e consentire il passaggio di tutti i mezzi, il materiale da utilizzare è il legno e non saranno ammesse ringhiere di delimitazione, salvo necessità per motivi di sicurezza.

- strutture temporanee;

Le strutture temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo ed a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantire una facile rimozione, dovranno conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione e non dovranno quindi interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

Le strutture temporanee su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico.

Strutture temporanee con durata di installazione fino a 15 giorni

Le strutture temporanee a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai quindici giorni consecutivi, non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a semplice comunicazione con indicazione del termine di inizio e fine della manifestazione.

Strutture temporanee con durata di installazione compresa tra i 16 e i 90 giorni

Fanno riferimento al presente articolo tutte le strutture e le possibilità concesse dall'art. 6 (L) – attività edilizia libera del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia.

Per l'approvazione si necessita del deposito di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Strutture temporanee con durata superiore a 90 giorni

Per l'approvazione si necessita di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dove necessaria di una procedura paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In caso di installazioni temporanee a servizio di strutture ricettive e di pubblica utilità, in caso di motivazioni particolari, ci si riserva la possibilità di derogare i termini sopra riportati;

per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione. La rimozione anticipata delle strutture suddette avverrà senza che i titolari possano opporsi in alcun modo né rivalersi. A tutela di ciò le installazioni verranno rilasciate dietro il deposito di apposito atto d'obbligo alla rimozione e dietro idonee garanzie.

Il termine di validità dell'autorizzazione per costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni è limitato alla durata della manifestazione.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 5 - Richiesta di autorizzazione – Modalità

Chiunque intenda installare quanto trattato dal presente regolamento deve richiedere idonea autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del D.P.R. 380/01-L.R. 12/2005 e del D.LGS 42/2004.

La determinazione positiva o negativa viene notificata al richiedente ai sensi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/01.

Per ogni operazione di sostituzione o modifica che si intenda apportare ad insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche esistenti, incluse le semplici operazioni di manutenzione o i cambi di dicitura, conformi al presente regolamento e regolarmente autorizzate, senza modifica delle dimensioni del mezzo, dovrà essere data comunicazione all'U.T.C.

Le insegne, tutti gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche, devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di funzionalità.

Qualora non si verifichi questa condizione, il Sindaco ne intima la sistemazione e in difetto la rimozione.

In caso di non ottemperanza, le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche verranno rimossi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare.

Art. 6 - Condizioni dell'autorizzazione

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati municipali.

I titolari dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente.



Art. 7 - Rimessa in pristino

In caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'insegna, del mezzo pubblicitario, della tenda, o della bacheca.

In caso di inottemperanza provvede l'Autorità Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 8 - Nullità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche decade qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione stessa.

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad indennità compensi di sorta.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

In caso di mancato pagamento dei tributi comunali, le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate.

Art. 10 - Rimozione di installazioni abusive

Le insegne direzionali, gli striscioni, le locandine e gli stendardi installati in misura non conforme alle indicazioni dettate dall'articolo 4 dovranno essere rimossi e/o idoneamente sostituiti entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Nello stesso termine andranno rimossi e/o sostituiti anche gli striscioni utilizzati come insegna di esercizio.

Art. 11 – Sanzioni/Vigilanza

Al presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dall'Art. 7 – bis del D. Lgl. 267/00 nei confronti del proprietario o del titolare dell'esercizio o attività, della ditta installatrice e del soggetto che acconsente l'installazione.

Alle attività commerciali non in regola con i pagamenti delle tasse commerciali afferenti verranno revocati i permessi rilasciati.

Per quanto non espressamente normato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) e dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento d'attuazione e d'esecuzione del Codice della Strada) per le analoghe fattispecie poste all'esterno della perimetrazione del centro abitato.

Ogni previgente disposizione regolamentare in contrasto con le presenti norme é da intendersi implicitamente abrogata.

Il presente regolamento entra in vigore esperito il periodo di pubblicazione del relativo atto deliberativo d'approvazione.